

PAR CONDICIO NEL PERIODO ELETTORALE

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE PP.AA

L'art. 9, comma 1, della Legge n. 28 del 22 febbraio 2000 prescrive: ***"dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"***.

Per ciò che concerne l'individuazione del *dies a quo* che segna l'inizio del periodo di divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione (**ad eccezione di quella impersonale ed indispensabile**) per ogni tipologia di tornata elettorale merita chiarire che:

1. per **le elezioni politiche o europee**, il periodo decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, che lo adotta, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 361 del 30/03/1957, **non oltre il 45esimo giorno antecedente alla data della votazione**;
2. per **le elezioni amministrative e regionali**, il periodo decorre dalla data in cui i Sindaci danno notizia agli elettori del decreto del Prefetto con il quale è stabilita la data delle elezioni. Tale notizia deve essere pubblicata non oltre il 45esimo giorno antecedente alla data della votazione, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n° 570 del 16/05/1960 e dell'art. 3 della L. n° 108 del 17/02/1968. Sul punto l'AGCOM ha affermato che il divieto di comunicazione istituzionale decorre **dal 45esimo giorno antecedente alla data delle votazioni**, intendendo assicurare una

uniforme applicazione del divieto in tutte le Regioni interessate dalla consultazione elettorale, evitando trattamenti discriminatori per le amministrazioni i cui Presidenti di Giunta o Sindaci diano notizia del decreto di convocazione dei comizi, con largo anticipo rispetto al 45esimo giorno in cui vanno affissi i manifesti.

3. Per le **consultazioni referendarie**, il periodo di decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum che, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante "*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo*" deve essere adottato **tra il 70° e 50° giorno antecedente la data del voto.**

E' doveroso precisare che quando si verifica una **sovrapposizione cronologica di più consultazioni elettorali**, il *dies a quo* del divieto decorre a far data dalla convocazione dei comizi della consultazione elettorale che per prima si configura in ordine temporale. Il divieto, quindi, entra in vigore per le pubbliche amministrazioni a partire dalla prima convocazione e copre l'intero periodo elettorale sino al giorno di chiusura di tutte le campagne elettorali.

COMUNICAZIONE POLITICA RADIOTELEVISIVA E MESSAGGI RADIOTELEVISIVI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Ai sensi dell'art. 4 della L. 28/2000, si precisa che dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum , gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'art. 1, comma 2 della L. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti.